



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - DIVISIONE VI

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 novembre 2015, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei Dottori Maria Cristina Gregori e Francesca Cirelli della DIV.VI della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, presente altresì Italia Lavoro in persona del dott. Piergiorgio Martufi, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione aziendale della BIGAGLI SRL. Hanno partecipato:

BIGAGLI SRL rappresentata dall'Amministratore Unico sig. Marco Serafini con l'assistenza del Consulente del lavoro Dott. Vasco Tavilla;
FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS nazionali rispettivamente nelle persone dei Sig.ri Daniela Rondinelli, Marco Rossi ed Antonio Vargiu

PREMESSO CHE

1. Bigagli Srl con sede legale ed esercizio commerciale in Sarzana (SP) ed esercizi commerciali in Lucca (LU) e Viareggio (LU) è presente in tutti i settori di impiego del materiale siderurgico, dall'edilizia alla carpenteria, all'industria, alla meccanica fino ad arrivare alla vendita al dettaglio di prodotti ed arredi in ferro battuto. La Società inquadrata nel settore commercio applica il CCNL terziario.
2. Nel corso del periodo 2008/2014 il Gruppo Bigagli Srl è stato esposto a dinamiche avverse che hanno compromesso lo storico vantaggio competitivo rappresentato dal presidio territoriale, completezza dell'offerta e capacità finanziaria. In particolare la recessione derivata dalla crisi economica mondiale, iniziata nel 2007, originata dalla crisi del mercato immobiliare americano, ha generato una forte contrazione dei ricavi e della marginalità nei settori di riferimento dell'attività del Gruppo (edilizia, industria e carpenteria) creando una situazione di crisi aziendale che la società sta cercando di superare con tutti i mezzi disponibili.
3. La Società ha presentato a questo Ufficio istanza di esame congiunto finalizzato alla concessione di un periodo di CIG in deroga e, pertanto, le Parti sono state convocate per la data odierna.
4. Nel corso della presente riunione, la Bigagli Srl ha dichiarato di aver posto in essere un percorso di ristrutturazione aziendale attraverso accordi con gli istituti bancari esistenti che rende necessaria l'attivazione di uno strumento di integrazione salariale utile a salvaguardare i profili professionali ed a ridurre l'impatto occupazionale derivante dalle operazioni attivate per il recupero della liquidità necessaria e la ripresa dell'attività.
5. All'esito dell'incontro odierno le Parti, visto la non utilizzabilità di altri strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione ordinaria, concordano sulla necessità di ricorrere alla CIG in deroga quale unico strumento utile al fine accompagnare il concretizzarsi dei presupposti sopra descritti, garantendo al contempo la salvaguardia dei livelli occupazionali ed una misura di sostegno al reddito per i lavoratori.

VISTA

la legge del 28/06/2012 n. 92 che all'art. 2, co. 64, ha previsto, nei limiti delle risorse di cui al successivo co. 65, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi,

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI - DIV. VI
VIA FORNOVO N. 8 - ROMA - 00192 TELEFONO 06.46834924 FAX 06.46834023
mail: dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - DIVISIONE VI

in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni.

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di cui all'art. 4, co. 2, D.L. n. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2013.

CONSIDERATA

la circolare della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione n. 30 del 11/12/2014.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. BIGAGLI Srl presenterà istanza, ai sensi della citata normativa, di CIG in deroga, a decorrere dal 9 novembre 2015 fino al 31 dicembre 2015.
3. Il trattamento di integrazione salariale sarà richiesto in favore di un numero massimo di n. 32 unità lavorative (24 uomini ed 8 donne) di cui due part time al 50%, così distribuite:
 - n. 16 unità lavorative di cui una unità lavorativa in part time al 50% presso l'esercizio commerciale di Sarzana (SP);
 - n. 10 unità lavorative, di cui una unità lavorativa in part time al 50%, presso l'esercizio commerciale di Lucca
 - n. 6 unità lavorative presso l'esercizio commerciale di Viareggio
4. Le Parti hanno condiviso una percentuale di sospensione massima mensile pro capite del 60% delle ore lavorabili sulla base delle ore contrattuali.
5. La Società procederà ad effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 in ordine alla presentazione dell'istanza di CIG in deroga tenuto, altresì, conto di quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 19 dell'11 settembre 2014.
6. I lavoratori saranno sospesi a zero ore ed ad orario ridotto e saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali.
7. Le Parti concordano che, durante il periodo di Cassa, saranno previste rotazioni del personale interessato sulla base delle medesime esigenze tecnico-organizzativo e produttive aziendali e tenuto conto, altresì, della fungibilità delle mansioni.
8. L'Azienda richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale.
9. Al fine del costante aggiornamento della spesa sarà effettuato il monitoraggio di cui all'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014.
10. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 40, 42, 43, 44 della legge n. 92 del 28/06/2012, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione ovvero non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - DIVISIONE VI

11. Le Parti effettueranno incontri di verifica in sede locale, su richiesta di una delle stesse, al fine di monitorare l'andamento della CIG in deroga e l'evoluzione della situazione occupazionale.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver raggiunto l'accordo governativo di cui all' art. 2, comma 64, legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà il presente verbale alla Divisione IV della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'Occupazione, al fine di agevolare l'espletamento della fase istruttoria e della fase decisoria di sua competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

V. Carlo Gajani

ITALIA LAVORO

BIGAGLI SRL

OO.SS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]